



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

1. CANDIDATI

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2021)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare¹ inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di Stato e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I candidati interni presentano domanda di ammissione all' esame di Stato, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

¹ L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

I **candidati esterni** presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2021. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021.

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2021, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei **candidati detenuti** sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2020. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni a esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni indirizzano le documentate istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici statali o paritari che impropriamente ricevano istanze di partecipazione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni hanno l'obbligo di trasmetterle all'Ufficio scolastico regionale di riferimento, unico organo competente.

Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

Gli Uffici scolastici regionali:

- **verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami**, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;

- **assegnano i candidati esterni, garantendo una loro omogenea distribuzione sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni**; tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

Gli Uffici scolastici regionali comunicano agli interessati l'esito della verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, l'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - trasmette la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, l'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta all'Ufficio scolastico

regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato e trasmettendo la relativa domanda. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di “Tecnico”

L'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopra citato corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di “Tecnico”

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di Stato direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

L'ammissione all'esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2020, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1.A per i trasferimenti, qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegati:

- 1)prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
- 2)facsimile modello di domanda.

Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta -Dipartimento sovrintendenza agli studi - AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione e formazione italiana - BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano -Direzione istruzione e formazione tedesca - BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano-Direzione istruzione, formazione e cultura ladina - BOLZANO

Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione e cultura - TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali - LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari - LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - SEDE

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - DGSP -Ufficio V - ROMA

Regione autonoma Valle di Aosta -Assessorato all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili - AOSTA

Regione Siciliana – Assessorato regionale dell' istruzione e della formazione professionale - PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di
BOLZANO – TRENTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
30 novembre 2020	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
30 novembre 2020	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
30 novembre 2020	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
30 novembre 2020	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa frequentata per il corso annuale
30 novembre 2020	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale
31 gennaio 2021	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
31 gennaio 2021	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
20 marzo 2021	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 2020-2021 - Candidato esterno.

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a il _____ a _____
 residente in _____
 via _____ n. _____ cap _____
 email _____ tel. _____
 in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____

CHIEDE

di sostenere l'esame di Stato, nell'anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, presso le scuole
 (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l'esame, in ordine di preferenza)

1) _____

2) _____

3) _____

☐ corso di studio _____

☐ settore _____

☐ indirizzo _____

☐ articolazione _____

☐ opzione _____

Dichiara di scegliere la **lingua e/o lingue straniere** _____

Si allegano:

- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.

data _____

Firma